

# I regolamenti sulle acque nei vecchi statuti delle comunità rurali trentine

a cura di Dario Coslop - Funzionario forestale - Provincia Autonoma di Trento

## Introduzione

I vecchi statuti, detti anche carte di regola, ordinamenti, capitoli, regolamenti o poste, erano corpi di legge formati per tutelare gli interessi dei comuni rurali. Essi formavano il complesso delle norme consuetudinarie trasmesse all'inizio solo verbalmente (*fabulae*), poi per iscritto a partire dal XIII secolo e adattati via via alle nuove condizioni di vita della popolazione. Sono numerosi e trovarono applicazione per più di 600 anni, a partire da quello più antico, scritto il 19 aprile 1202 a Civezzano, sino all'anno 1805 quando furono messi al bando dal governo austriaco.

La lingua usata è il latino rustico e solo a partire dal XVI secolo si inizia a scrivere in volgare. Le materie trattate e regolamentate riguardavano tutto ciò che aveva a che fare con la vita pratica delle piccole comunità: i pascoli, l'allevamento del bestiame, i boschi, la coltivazione dei campi, le strade, le acque, i fabbricati etc.

Accanto a questi temi ne troviamo altri che trattano dei doveri e dei bisogni quotidiani di quelle comunità: il rispetto della religione, della proprietà, dei confini, dei pesi e delle misure, dell'igiene pubblica e degli obblighi comuni tra cui quello di prestare la mano d'opera per le riparazioni di strade, acquedotti, canali e per spegnere incendi.

Dalla loro lettura si desume come le risorse naturali fossero tenute nella massima considerazione e come grande fos-

se il bisogno di disciplinarle e tutelarle; bisognava evitarne assolutamente la distruzione e fare in modo che le stesse potessero riprodursi o mantenersi a servizio delle generazioni future.

Proprio di una di queste risorse si vuole qui dare un cenno: l'acqua.

## Acqua per uso potabile

Le poche fontane del paese erano uno dei punti di incontro della vita comunitaria, tra i più importanti dopo la chiesa e la piazza. Servivano per attingere l'acqua, lavare, dare da bere due volte al giorno al bestiame, formare la catena umana in caso di incendio. Esse dovevano rimanere sempre pulite per abbeverare il bestiame e sempre colme per essere utilizzate in caso di incendio.

Le condotte che trasportavano l'acqua alle fontane erano realizzate o con tronchi di legno forati chiamati «canoni» o in pietra squadrata chiamate «comi» oppure in cotto.

Si abbatterono larici, abeti, pini, tagliandoli in topi di quattro metri, scorteciandoli e forandoli nella zona del midollo con trivelle lunghe fino a cinque metri.

Una estremità si svasava all'interno a tronco di cono, l'altra si rifiniva a punta. Così i «canoni» si innestavano l'uno nell'altro, assicurandone la impermeabilità con tele. I «canoni» furono usati fino a tempi relativamente recenti. Nell'anno 1787 il comune di Giovo possedeva an-

cora un bosco di pini riservato a questo scopo e nel 1898 i «canoni» erano ancora in uso a Vattaro.

Si riportano alcune parti degli statuti, a partire dai più antichi, che trattano delle norme allora vigenti contro l'inquinamento delle acque utilizzate per l'alimentazione.

«Item quod aliqua persona non debeat ponere panos nec cachabos in fonte Straufore ... nec aliquid in ipso fonte facere que (quod) possit deturpari aquam fontis ... item quod aliquis non debeat ponere pelles in aqua Fite a ponte Sarche usque ad brozolum Pomerii nec aliquid quod possit deturpare dictam aquam...» (anni 1292-95, Arco)

Parimenti hanno stabilito che nessuno ponga panni e pentole nella fonte di Straufore... e faccia cose che possono inquinare l'acqua della fonte... allo stesso


modo che nessuno ponga pellami nell'acqua della Fitta dal ponte del Sarca fino al prato di Pomerio (?) e altre cose che possono sporcare la detta acqua... (anni 1292-95, Arco)

«Item quod nulla persona non debeat abluere seu lavare panos nec alia inhonesta facere in dicto rio de Crono...» (anno 1389, Condino e Brione)

Parimenti hanno ordinato che nessuno lavi panni e faccia cose indecorose nel rio di Cron ... (anno 1389, Condino e Brione)

«Item quod aliqua persona non audeat nec presumat lavare nec lavare facere aliquos pannos, sive laneos, sive lineos fuerint...» (anno 1401, Pinzolo e Baldino)

Allo stesso modo hanno stabilito che nessuna persona osi ovvero presuma di



lavare o far lavare panni sia di lana che di lino... **(anno 1401, Pinzolo e Baldino)**

«...sporchezze non si buttino nella roggia dei Mulini...» **(anno 1496, Vigolo Vattaro)**

«...metter canevo (canapa) in masera (al macero) nel gorgo, sopra la piazza di Vigolo o gettarvi sassi». **(anno 1513, Vigolo Baselga)**

«...vuotar sterco nè immundizia di pellizzari (conciapelli) o altri | nella roggia dei Mulini | a riserva che le done possino lavare le sue liscive (bucato) secondo il solito senza pena e similmente li beccari (macellai) nella roza che scorre per il borgo possi vudare (svuotare) l'interiori delle bestie ch' ammazzano alla beccaria senza pena...» **(anno 1516, Pergine)**

«l'interiori delle bestie ch'ammazzano alla beccaria senza pena...» **(anno 1516, Pergine)**

«...che non sia persona alcuna la qual olsia fratar (far campi), roncar (dissodare), zappar a dese perteghe (21,6 m) de misura appresso la fontana di San Silvestro e de Quianno...» **(anno 1522, Oltresarca)**

«...che niuno possa zappar, taiar o in qualsivoglia modo far fratte appresso alcune fontane e debbia star lontano dalle dette fontane almeno 15 passi (32,4 m) ...» **(anno 1522, Mortaso)**

«...che nessuna persona non debia portar nè meter animali morti o vivi, come cani, gatti, galline over altre cose simili sporche e malnette in le fontane del comun nostro...» **(anno 1560, Bosentino e Migazzone)**

«...niuna persona, di qual condizione esser si voglia, non ardisca in li brenzi delle fontane lavare nè resentare (sciacquare) cosa alcuna, solamente quello che è per uso di mangiare.» **(anno 1574, Vezzano e Padergnone)**

«...che niuno de Samoclevo debba lavar lana ne l'acqua delle due fontane, perchè causano infetione nel bestiame...» **(anno 1618, Samoclevo)**

«...che l'acqua del lago sito nella villa di Priò sii proibita a cadauno volendo prender per smoiare (diluire) calcina e fabricar...» **(anno 1718, Priò)**

### **Acqua per uso molitorio ed irriguo**

Fino al XV secolo, nei regolamenti comunali, le disposizioni riguardanti la disciplina delle acque, anche meteoriche erano finalizzate per lo più a tutelare e rendere più sicura la viabilità. Solo a partire da questo secolo si assiste alla regolamentazione delle acque, secondo regole precise, anche per uso irriguo. L'agricoltura era da principio una occupazione secondaria e veniva esercitata in modo primitivo essendo la principale fonte di sostentamento costituita dalla pastorizia.

Le prime norme riguardo ai mulini ed alla irrigazione appaiono nelle carte di regola di Riva, scritte nel 1274, che si riportano in italiano.

«...nei mulini di Riva siano tenuti a regolare e a chiudere il vaso dell'acqua e a contenerla a giusto livello, cosichè non esca danneggiando e devastando la via o le vie...»

«Parimenti che nessuno debba o osi deviare l'acqua del Varone fuori dal suo letto e neppure l'acqua dell'Albola per portarla attraverso i fondi altrui e che non causi danno alla strada pubblica ...che se qualcuno vuole tenere un fosso, questi sia obbligato a pulirlo una volta all'anno, a marzo, ed il materiale tolto dal fosso sia gettato dalla parte della via e non verso il campo...» **(anno 1274, Riva)**

«Nessuno conduca legname per via d'acqua perchè il legname reca danno alle rogge, agli acquedotti che portano l'acque ai prati ed ai mulini...»

Se qualcuno vorrà condurre acqua ai suoi fondi e se tale acqua attraverserà strade comunali l'acqua dovrà essere ben coperta per non danneggiare le vie...» **(anno 1401, Pinzolo e Baldino)**

«Nessuna persona deve prelevare l'acqua dagli acquedotti che servono i mulini, salvo che nei giorni festivi e così pure non si potrà prelevarla in caso di siccità...» **(anno 1424, Terlago)**

«Tutti coloro che hanno molini edificati sopra le rogge sono obbligati nei giorni

di sabato a pulire la rosta, per regolare il deflusso dell'acqua...» (anno 1431, **Levico e Selva**)

«Le acque che escono dalle fonti sono affittate in modo tale che tutti abbiano la loro parte di acqua secondo la quantità di prati e campi e che ognuno irrighi durante il suo turno e non osi prelevare la parte di un altro rompendo gli acquedotti...Tali acque non saranno più affittate e dovranno ritornare nei loro alvei dal 29 settembre al mese di marzo...» (anno 1490, **Dambel**)

«Che nessuno impedisca o occupi i vasi con pietre o terra o altre cose simili...» (1498 **Romarzollo**)

«Niuno ardisca di levar l'acqua dalla roza fuori dal suo vaso per adaquare prati, possessioni, orti eccetto che nelle viglie delle feste principali; si potranno torre la sera sonata l'Ave Maria e la mattina al botto delle campane dell'Ave Maria quelle riporre.» (anno 1516, **Pergine**)

«Niuna persona oisia mettere nè condurre acque per le vie comuni...da niuno tempo de lano, salvo che per il bisogno de bagnar li cortivi (cortili)...et che se da quelle acque nascesse giaze (ghiaccio) alcuna per le ditte vie che sia obbligato a terenarle (spargere terra) sufficientemente in termino di uno di.» (anno 1522, **Oltresarca**)

A Peio, sempre nell'anno 1522, non era possibile prelevare acqua dal rio dei Mulini dal lunedì mattina al giovedì sera fino al primo di agosto; da agosto in poi si poteva prelevarla solo il sabato e la domenica, perchè utilizzata dai molini.

«Che nessuno levi fuor l'acqua dalli suoi beni e le facci andare ne i beni altrui...» (anno 1550, **Cloz**)

«Quelli che hanno prati in Dossa e in Contra possono adaquare i loro prati nei giorni di sabato dopo mezzogiorno e nelle viglie solenni fino al dì seguente al vespro e dalla festa di S. Pietro (1 agosto) possono tor l'acque nei giorni di sabato e nelle viglie dal calar del sole sino al lunedì seguente...Nessuna persona potrà mover le acque alli molinari mentre che masnano...» (anno 1570, **Taio**)

«Niuna persona impedisca nè imbriga le roze comuni nè tolga fuori l'acqua dal suo vaso per pigliar gamberi o altro...» (anno 1574, **Vezzano e Padergnone**)

«Hanno statuito et ordinato che in avvenire niuno ardisca ne in modo alcuno presumi prendere o divertire dal vaso dei torrenti che scorrono alle ville di Giustino e Vadaione le acque in quelli esistenti...» (anno 1597, **Giustino e Vadaione**)

«Che niuno ardisca d' aprir il lago della villa di Tres per adaqar...» (anno 1599, **Tres**)

«...gli aleci o rozali (canalette in terra per l'irrigazione a scorrimento)...siano di largheza, dove sono due partevesi (vicini) d' un piede (0,36 m) e da tre partevesi in suso siano di un piede e mezzo...» (anno 1611, **Rumo**)

«Che niuno ardisca..far alezi per adaquar le sue possessioni che non si possono disfar e romper con li piedi...» (anno 1632, **Casez**)

«Che annualmente venghino nettati li condotti ed aquali per tutta la campagna di Castelfondo, a qual opera sono obbligati concorrer tutti li portevesi...» (anno 1736, **Castelfondo**)


### **La difesa dalle acque. Lotta e prevenzione contro la violenza dei corsi d' acqua.**

Disposizioni di polizia idraulica e testimonianze di opere di sistemazione dei corsi d'acqua, tra le più antiche, sono scritte nelle carte di regola di Condino e Brione che risalgono al 1389 e riguardano il fiume Chiese.

«Item quod nula persona non debea incidere aliquem arborem alicuius maneriei circha flumen Clexi; et qui contrafecerit solvat XII solidos denariorum pro qualibet arbore et emendat dampnum ad extimum suprascriptorum saltuariorum ...»

Parimenti si stabilisce che nessuno tagli piante di qualsiasi specie vicino al fiume Chiese; chi violerà tale disposizione paghi 12 soldi per ciascuna pianta e rifonda il danno a giudizio dei suddetti custodi...

«Item quod nulus non debeat lizonizare circha



Schizzo di una segheria, dell'ingegnere francese Wilars, attorno all'anno 1245 (tratto da «Der Wald» di R.B. Hilf, Ak. Ver. Athenaiion Potsdam 1938).

*ripam fluminis Clexii ad spacium trium passorum causa faciendi topas seu alia qui essent in dampnum et periculum dicti fluminis....»*

Allo stesso modo si ordina che nessuno debba zappare vicino alla sponda del fiume Chiese a distanza minore di 6,48 m, per fare zolle o altre cose che siano di danno e pregiudizio al suddetto fiume...

*«Item quod nulus non audiat nec presumat frangere nec devastare pignolas edificatas iusta flumen Clexii pro deffensione dicti fluminis, et qui contra fecerit solvat XII solidos denariorum pro qualibet et qualibet vice et emendat dampnum ad extimum suprascriptorum saltuariorum.»*

Parimenti stabiliamo che nessuno osi e presuma di distruggere e devastare le fascine (?) costruite presso il fiume Chiese per la difesa di detto fiume e chi violerà tale disposizione paghi 12 soldi per cia-

scuno e per ciascuna volta e rifonda il danno a giudizio dei sopradetti custodi ...

Anche due pergamene scritte a Condino in data 7 ed 8 agosto 1384, ci informano dell'esistenza di lavori di sistemazione idraulica sul fiume Chiese, con opere di difesa longitudinali consistenti nella ricostruzione e sopraelevazione delle sponde.

*«Conducere boves et plaustra pro reficiendo dictas rupes et faciendo dictas deffensiones...»*

Condurre carri e buoi per rifare le suddette sponde e per fare le suddette difese...

*«Sulevare ripas seu rupes circa flumen Clesii pro conservacione possessionum iacencium circa dictum flumen Clesii....»*

Sopraelevare le sponde o rive attorno al fiume Chiese per la conservazione delle proprietà site in fregio al detto fiume...

«Item statuimus et ordinamus quod nulla persona, cuiuscumque conditiones existat, audeat vel presumat rumpere seu devastare ripas seu reparationes factas super ripas fluvii Clesii et aliorum aquarum et fluviorum...» (anno 1497, Storo)

La delicata situazione idrogeologica del territorio ed il potere regimante del bosco erano conosciuti anche nel passato. Si riportano il testo di una lettera e alcuni capitoli delle carte di regola che trattano questo problema. La lettera è stata scritta dagli uomini del comune di Cavedine al principe vescovo Cristoforo Madruzzo in data 8 maggio 1559.

«Illustrissimo et reverendissimo Cardinale principe et signore nostro gratiosissimo, havemo pochi comuni (beni) et sterili ... da essi forestieri sono molto più destrutti che dalli vicini proprii in frattar, ronchar, pascholar e taliar lignami proibiti in nostro grave preiuditio... tal che ormai siamo privi di gazi (boschi vincolati) et altri lignami da opera, et le acque che della montagna descendono per le piogge ruinano la campagna nostra in nostro grave danno; et non solum nostro, ma anchor di vostra illustrissima et reverendissima signoria per la decima (tributo) che ha in Cavedene...

Dalle carte di regola:

«Che sia per sempre proibito nelle nostre montagne li pichi, zappe ed altri instrumenti per rautare (dissodare)....» (anno 1589, Romallo)

«Fu osservato spesse volte che dal termine verso Mezzolombardo sino alle Fenestrelle si staccano balloni e sassi di gran grossezza dalle montagne non solo in danno delle possessione de' bestiami ma anco con grandissimo pericolo de' passeggeri. Perciò si ordina e comanda a chi si sii che dal piede del monte sino alla strada ed ove il monte è attachato e vicino alla strada per dieci passi (21,6 m) in su verso l'istesso monte niuno possi tagliare roveri, pinni, pezzi, frasseni, carpeni fuorchè delli rami, s'intende però quando detti arbori saranno grossi e sufficienti di trattenere

balloni e sassi grossi; l'altra sorte di alberi non nominata sii permessa di tagliare per servizi tanto pubblici che privati....» (anno 1590, Fai e Zambana)

«Che tutti li spazi e lochi, così pendenti come non pendenti, delle soprascritti comuni, da quali procedono e possono procedere l'innundationi d' acqua et rebbie danificanti le case et campagne d' esse ville ...restino vegri (grezzi), non arradi, non zapadi et in altro modo lavoradi, nè si possi in quelli tagliar boschi nè cavar zocche (ceppaie) verde o secche, ma siino per pascolo delli detti comuni...» (anno 1611, Comun Comunale)

«Che persona alcuna non debbino nè possino pascolar con bestie di sorte alcuna drio o sopra le rive del Camerato o drio li fossi...» (anno 1616, Mori)

«Item si commette che niuna persona ardisca molestare nè coadunare prede (pietre) di sorte alcuna nelle rive del Noce, dove sii in danno della comunità...» (anno 1632, Denno)

«Item si proibisce a cadauna persona il pescar con banche (assi) e simili instrumenti che muovono giara e terra nel fiume Nos... per esser causa di gravissimo danno alle nostre rive...» (anno 1689, Mezzolombardo)

«Che niuno ardisca taliar veruna sorte di legnami, si grosso che piccolo, alla riva del fiume Avisio, tanto da una parte che dal altra di detto fiume, dovendo queste servire per far fasine...» (anno 1783, Panchia')

«Niuna persona potrà cavare o far cavare sabbia di sorte alcuna nè vasi, rive dell'Adige o in qualsiasi altro luogo della comunità...» (anno 1796, Marano)

### Disposizioni sui lavori di sistemazione idraulica

«Item hanno statuito et ordenato che cadauno Sinego del ditto Comun de oltrasarcha el qual sera de anno in anno tegnudo metter ordine e comandar chel sia condotto et menado chara (carr) dosendo (duecento) de saxi alanno (ogni anno) per li homeni del ditto comun de

oltrasarcha alla riva della sarcha in li logi (luoghi) che a lui et li suoi conseieri apparera esser maggior bisogno per reparation et fortification della ditta sarcha... e che non sia persona alcuna, la qual oisia over presuma per alcun modo boschiar, taiar, zappare o cavar dre la riva della sarcha, verso la riva del ditto comun de oltrasarcha, per tanto quanto tene e pilia il diito suo comun, a perteghe quattro (8,64 m) de misura dalla riva in fuora della ditta sarcha...» (anno 1522 Oltresarca)

«Item hanno detteterminato et ordinato che tutti li vicini, cioè uno per cadauna famiglia della detta villa di Mortaso per l'avenire ogni anno in perpetuo...siano obbligati...andar un giorno del venerdì del mese di maggio... a conzar e comodar il vaso del Vagugno, il quale molte volte vien guastato e rovinato dalla furia delle lavine e innondazioni delle acque...» (anno 1558, Mortaso)

«Item che niuno cercando gamberi, over per altro modo, non possi cavar sassi fuori dalli muri d'esse roze...e che li fossati che vanno alla campagna, siano curati due volte all'anno, una volta il mese di aprile e l'altra il mese di ottobre...» (anno 1574, Vezzano e Padergnone)

«Item li zuradi, consoli e regolani con altri che parerà lor de tor, debbano andare alle acque (del Noce e Adige) e molto ben esaminar et insieme consiliarsi dove sono li più importanti loghi e pericoli e delibèr ivi de lavorar. Fatto questo, il regolan faccia per li saltari della regola commandar de casa in casa, ad alta voce, che tutti li massari, con li boi e tutti li filioli che sono abili a lavorar e fameii (servi di casa), per quel giorno e ogni altro giorno che a l'improvisto bisognasse, debbino comparer a lavorar alli detti reperi e menar fassine, legnami e prede secondo che gli sarà per li saltari commesso, eccetto li vecchi, disopenti et amalati...» (anno 1584, Mezzolombardo)

«Item si commette che persona alcuna non debba cavar nè far cavar prede nel Rì, ne manco nelle sue rive...e questo è fatto acciò venendo l'acqua grande, ritrovando le rive mosse, non possi menar fora la giara (ghiaia) e far danno alle cose... e non debba menar entro dalle giare del Nos (torrente Noce) prede, eccetto per far volti e quando averà li murari (muratori) in casa... e questo si fa acciò non manchino le prede per far li reperi alla ditta acqua... e non debba tor fassine,

menadici (congerie legnose) nè altra sorte de legname fora alle giare del Nos...» (anno 1584, Mezzolombardo)

«Hanno ordinato che ogni anno li regolani di Fai e Zambana insieme con li soprastanti delle acque... al tempo di Santo Martino debbano vedere, considerare e detteterminare dove fa bisogno di riparare le acque e quanta summa di legnami, fassine, prede sarà necessaria....Fatto questo, debbano dividere detta quantità di legnami, fassine, prede e consegnar a cadauno la sua rotta...secondo la valuta de' benni che cadauno possederà nella campagna... Fatta la predetta divisione e distribuzione di fassine, legnami e sassi da esser fatti e condotti, debbano tutti li vicini, per tutto il mese di gennaio haver fatto e condotto al fiume Adige tutta la sua rotta di fassine, legname e prede...Per tutto il mese di febbraio debbano far mettere in opera tutti li legnami, fassine e prede e aver per detto mese finito le fatiche acìd le aque non impediscan tal fatiche...» (anno 1590, Fai e Zambana)

### **Pene previste per i trasgressori**

Consistevano sempre in un onere pecuniario stabilito rigidamente capitolo per capitolo. Spesso oltre alla multa era obbligatorio riparare al danno fatto, integrando il danneggiato nel suo giusto possesso.

Nei secoli XIII e XIV le multe oscillavano da 5 a 20 soldi veronesi per l'inquinamento delle fontane, 60 soldi per la distruzione di un canale, 12 per il danneggiamento di opere sistematorie, 20 per la diversione di acque. Erano multe piuttosto salate se si pensa che una vacca costava 20 soldi, un maiale 15 e un carro di fieno 5 soldi veronesi.

Nel XVI secolo le multe variavano da 6 a 10 carantani per chi inquinava le fonti e le rogge o per chi si rifiutava di lavorare per aggiustar strade o fontane, da 1 a 5 lire per chi divertiva le acque o danneggiava gli acquedotti e fino a 25 lire a chi si asteneva dal trasportare coi carri il materiale necessario a riparare le sponde dei fiumi.: una lira valeva 12 carantani e la paga giornaliera di un bracciante era di 4 carantani.

## BIBLIOGRAFIA

BASSI C., 1972 - *Vattaro, Vigolo e Bosentino nel corso dei secoli*. Scuola Grafica Argentarium, Trento.

BERTAMINI L., TAMBURINI A., VIVALDELLI S., 1988 - *L'Oltresarca. Vita e ordinamenti di una comunità rurale trentina del XVI secolo*. Ed. La Grafica, Mori.

BIANCHINI F. 1977 - *Le pergamene condinesi del duecento*. Tip. Alto Chiese, Condino.

BIANCHINI F., 1991 - *Le più antiche pergamene dell'archivio comunale di Condino (1207-1497)*. Provincia autonoma di Trento. Tip. Artigianelli, Trento.

CETTO A., 1952 - *Castel Selva e Levico nella storia del Principato Vescovile di Trento*, Arti grafiche Saturnia, Trento.

COVI I., 1979 - *Gli antichi statuti di Malè*, Tipo-Litografia Andreis, Malè.

CRETI MATTEOTTI M., - *Statuti di Riva del 1274*. Arti Grafiche Manfrini, Calliano.

DEVIGILI S. E MICHELI P., 1979 - *Carta di regola di Mezzolombardo*. Arti grafiche Manfrini, Calliano.

GHETTA P.F., 1974 - *La valle di Fassa, contributi e documenti*. Ed. Bibl. PP. Francescani, Trento.

GIACOMONI F., 1991 - *Carte di regola e statuti delle comunità rurali trentine*, voll. I, II, I Ed. Jaca Book, Milano.

MARINI A. 1976 - *Manuale di metrologia ossia misure, pesi e monete*. Ed. E.R.A., Roma.

MICHELI P., 1981 - *Carta della Regola della onoranda comunità della Valle di Rumo*. Arti Grafiche Saturnia, Trento.

NEQUIRITO M., 1979 - *Le carte di regola delle comunità trentine*. G. Arcari Editore, Mantova.

SEBESTA G., 1977 - *La via dei mulini*. Arti Grafiche Saturnia, Trento.

STENICO P.R., 1985 - *Giovo comune e pieve, Verla capoluogo*. Ed. Bibl. PP. Francescani, Trento.